



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 31/07/2021

Oggetto : MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO SULLA TASSA DEI RIFIUTI (TA.RI.)

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 08:30 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Straordinaria di 1° convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Sì		8	DE LUCA Raffaele	Sì	
2	PELLE' Fabio	Sì		9	QUARTA Gabriele	Sì	
3	NUZZACI Federica		Sì	10	GERARDI Maria Luigia	Sì	
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Sì		11	RUSSO Giuseppe	Sì	
5	SOLAZZO Anna	Sì		12	MANFREDA Fabrizio	Sì	
6	MAZZEI Luigi	Sì		13	VERGORI Marco	Sì	
7	PETRELLI Marco	Sì					

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA:

- la deliberazione di C.C. n. 5 del 29.06.2020 con la quale è stato modificato il Regolamento sulla tassa sui rifiuti TA.RI;

ATTESO che dal 26/09/2020 è entrato in vigore il D.Lgs.116 del 03/09/2020 che apporta diverse novità sull'applicazione della tassa rifiuti intervenendo su:

- DEFINIZIONE RIFIUTI ex art. 183 D. L.gs. 152/2006,
- CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ex art. 184 TUA (Testo unico ambientale),
- DEFINIZIONI IN MATERIA DI IMBALLAGGI ex art 218 TUA (Testo unico ambientale)

SPECIFICATO sostanzialmente che è stato:

- cancellato, all'interno del TUA (Testo Unico Ambientale), ogni riferimento ai "rifiuti speciali assimilati", che sono ricompresi nella categoria dei "rifiuti urbani";
- abrogata la lett. e), dell'art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- abrogata la lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);
- modificato le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della connessa entrata (tassa o tariffa) (artt. 198 e 238 TUA).

VISTO l'art.6, comma 5, del D.Lgs. 116/2020 che recita quanto segue:

"Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'art.8 del presente decreto, si applicano a partire dall'01 gennaio 2021"

ATTESO quindi che :

- a) perdono efficacia le norme di assimilazione già individuate dai comuni;
- b) l'assimilazione opera *ex lege*, senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito nel TUA;
- c) scompare l'assimilazione per quantità resta il potere (ex art. 198, comma 2, TUA) per il comune di individuare limiti quantitativi al conferimento. Gli eventuali limiti quantitativi al conferimento non incideranno però mai sulla nozione di rifiuto urbano;

VISTO l'art.30 comma 5 del D.L. n.41 del 19/03/2021 convertito nella L 69/2021;

RITENUTO pertanto necessario apportare le modifiche ed integrazioni al regolamento già presente;

VISTO il Regolamento della tassa sui rifiuti TA.RI, come modificato e integrato nelle parti evidenziate, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il D.L. N, 99 del 30/06/2021 con il quale veniva prorogata la scadenza per l'approvazione delle tariffe al 31/07/2021;

DATO ATTO che le modifiche ed integrazioni apportate sono esclusivamente di adeguamento a specifiche norme di settore che, comunque, sarebbero state prevalenti rispetto alle disposizioni regolamentari;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti al tributo comunale sui rifiuti e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere del componente unico dell'Organo di revisione, allegato alla presente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge:

Voti favorevoli n. 8 (Consiglieri di Maggioranza) e n. 4 Consiglieri astenuti (Consiglieri Gerardi/ Russo/Manfreda/Vergori)

DELIBERA

-Di approvare le rettifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani (TA.RI), come da nuovo testo allegato alla presente deliberazione, con evidenziate le parti modificate e/o integrate, per farne parte integrante e sostanziale;

-Di delegare il Responsabile del Settore Economico-finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione che ottiene il seguente risultato: Voti favorevoli n. 8 (Consiglieri di Maggioranza) e n. 4 Consiglieri astenuti (Consiglieri Gerardi/ Russo/Manfreda/Vergori)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 09/09/2021 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 902 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 04/08/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA